

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

3 Febbraio 2021

Alle aziende associate

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL: TERMINI PER IL PAGAMENTO

Facciamo riferimento alla nostra circolare n. 18/2021 per ricordare alle aziende come il prossimo 16 febbraio 2021 scada il termine per il pagamento dell'autoliquidazione del premio Inail, qualora questo sia a debito.

Il numero di riferimento che individua l'autoliquidazione 2021 e che deve essere utilizzato (sia che la liquidazione sia a credito o a debito) è il n. 902021; esso non deve tuttavia essere utilizzato dai datori di lavoro che scelgono la modalità di pagamento a rate mensili continue.

Pagamento in un'unica soluzione

In tal caso il datore di lavoro versa, entro la data del 16 febbraio 2021, tutto l'importo risultante dalla liquidazione. Si sottolinea che i datori di lavoro che utilizzano questa modalità, sarebbero i primi a ricevere la lettera di verifica dell'autoliquidazione di parte dell'Inail, nell'ipotesi in cui l'importo versato fosse minore di quello calcolato dall'Istituto.

Pagamento in rate mensili ai sensi della legge n. 449/1997, integrata dalla legge n. 144/1999

Si tratta di una rateazione che prevede delle scadenze fisse di pagamento (quattro rate), con una maggiorazione a titolo di interesse che, per l'anno 2021, è dello **0,59%** sulla 2°, 3° e 4° rata. L'Inail rende note le scadenze ed un coefficiente da moltiplicare per il premio, al netto dell'1%. Si riporta di seguito il relativo prospetto:

Rata	Scadenza	Data pagamento	Coefficiente interessi
1	16-02-2021	16-02-2021	
2	16-05-2021	17-05-2021	0,00143863
3	16-08-2021	20-08-2021	0,00292575
4	16-11-2021	16-11-2021	0,00441288

La volontà di utilizzare questa modalità di pagamento, deve essere comunicata con la dichiarazione delle retribuzioni (anche senza retribuzioni da dichiarare).

Il mancato o ritardato pagamento di una o più rate, non comporta decadenze o revoche, ma comporta l'applicazione delle sanzioni civili dalla scadenza della rata alla data di pagamento.

Pagamento in rate mensili ai sensi della legge n. 389/1989

A partire dal mese di luglio 2019, l'Inail ha modificato la gestione di questa modalità di pagamento eliminando:

- il limite minimo rateizzabile di euro 1.000;
- l'obbligo di pagamento contestuale di una rata di anticipo.

Sono rimaste invariate le condizioni generali per ottenere il beneficio e riferite al rispetto delle rateazioni chieste nei 24 mesi precedenti e l'obbligo di rateizzare anche tutto il debito scaduto non iscritto a ruolo. Il flusso di gestione di questa forma di rateizzazione si sviluppa come segue:

- entro il termine di scadenza del versamento (16 febbraio per l'autoliquidazione) il datore di lavoro trasmette la domanda tramite il servizio telematico, senza effettuare versamenti ed indicando il numero di rate;
- il debito da rateizzare deve consentire la creazione di rate minime pari ad euro 150, comprensive di interessi;
- i funzionari dell'Inail effettuano il controllo formale e sostanziale, proponendo l'accoglimento o la reiezione;
- nell'ipotesi di accoglimento, il piano di rateazione viene emesso dal dirigente della sede per le rate fino a 12 ed un importo fino ad euro 256.000; dal dirigente regionale nei restanti casi;
- il piano di ammortamento prevede il pagamento della prima rata entro 15 gg dalla domanda e 30 gg successivi alla scadenza della prima;
- non possono essere attive più di due rateazioni;
- nell'ipotesi di compresenza di debito corrente e di debito scaduto, devono essere presentate due rateazioni;
- qualora, per i funzionari Inail, non fosse possibile rispettare il termine di 15 gg, la prima scadenza comporterà il versamento della prima e della seconda rata insieme;
- il versamento deve essere effettuato utilizzando il numero di riferimento specifico per le rateazioni;

- non devono essere effettuati arrotondamenti in eccesso o in difetto, ma deve essere versato l'importo indicato nel piano di rateazione;
- il tardato o mancato pagamento o il pagamento difforme dell'importo di anche una sola rata, comporta la revoca del beneficio e l'immediata iscrizione a ruolo del debito restante.

Poiché, nella generalità dei casi, il pagamento avviene tramite delega F24, possono essere effettuate le compensazioni con i crediti vantati presso altri soggetti per i quali è previsto l'uso della delega.

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

